

PREMESSA

All'inizio degli anni 2000 l'Unione europea ha introdotto un approccio denominato "dal campo alla tavola" (from farm to fork), basato sull'analisi dei rischi e sulla rintracciabilità e volto a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. Tale approccio prevede che i prodotti alimentari vengano controllati in tutte le fasi sensibili della catena di produzione, per verificare il rispetto delle rigorose norme in materia di igiene. Inoltre l'Unione applica norme relative al commercio degli animali e dei prodotti di origine animale, sia tra Stati membri che con paesi terzi. A sostegno dello svolgimento di tali controlli l'Unione e gli Stati membri dispongono di numerosi strumenti, quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare o il sistema d'informazione TRACES.



S

GENERAL FOOD LAW

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- Norme di sicurezza
- Responsabilità degli operatori
- Analisi dei rischi alimentari
- Mercato internazionale



- Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
- Sistema d'allarme rapido
- Situazioni di emergenza
- Piano di gestione delle crisi

GENERAL FOOD LAW (2)

Articolo 7

Definizione di «alimento»

Ai fini del presente regolamento si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli

alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/C Ee fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/C e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE;
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio;
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio;
- g) le sostanze s'upefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.



REGOLAMENTO (UE) 1169/2011

- DIRETTAMENTE APPLICABILE NEGLI STATI MEMBRI
- INTERPRETAZIONE: RISERVA ESCLUSIVA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE;
- INTERPRETAZIONE UNIFORME: GDL CE STATI MEMBRI
- Q&A 31.01.2013: ACCORDO INTERPRETATIVO. CRITICITA';
- Q&A 13.12.2016: GENERAL and NUTRITIONAL;
- LINEE GUIDA FOODDRINKEUROPE & EUROCOMMERCE: INTERPRETAZIONE DELL'INDUSTRIA E DELLA DISTRIBUZIONE EUROPEA. SCARICABILI AL SITO DI FOODDRINKEUROPE;
- LINEE GUIDA AUTORITA' NAZIONALI: AUSTRIA, POLONIA, UK;
- LINEE GUIDA RAPPRESENTANZE DELL'INDUSTRIA;
- ITALIA: LINEE GUIDA DI FEDERALIMENTARE SULL'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE.

Campo di applicazione

- ✓ Tutti i prodotti destinati al <u>consumatore finale</u> e a ristoranti, mense, ospedali, catering;
- ✓ quelli somministrati da pubblici esercizi;
- ✓ vendite a distanza (articolo 14)
- ✓ prodotti alimentari non preimballati (art. 44) + disposizioni nazionali (231/2017)

Legislazioni nazionali

Le norme nazionali su aspetti non regolati a livello UE non devono:

- ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto
- · discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi

Restano da chiarire:

- sistemi nazionali etichettatura nutrizionale (es. UK, traffic lights + reference intakes)
- · informazioni "derivate" (es. food taxes)
- normative nazionali su origine (F, IT, LT, PT, GR, FI + RO)

Pratiche leali di informazione (1)

ARTICOLO 7

- 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
- a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
- b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
- c) suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l'assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

100

Pratiche leali di informazione (2)

- d) suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
- Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
- Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
- 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
 - a) alla pubblicità;
 - alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

Sanzioni da € 3.000 a € 24.000

1.1

Responsabilità (1)

ART. 8

Chi è responsabile per la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti?

- L'OSA sotto il cui nome o ragione sociale l'alimento viene immesso sul mercato.
- L'importatore all'interno dell'UE (se l'operatore di cui sopra non risulti stabilito in UE).

Quale indirizzo va menzionato?

- Quello dell'OSA responsabile (L'art. 9.1.h stabilisce l'obbligo di indicare il nome o ragione sociale e l'indirizzo. L'art. 8 riconosce un solo responsabile in via principale).
- Prima si definisce l'OSA responsabile (8.1) e poi si stabiliscono le informazioni di cui all'art. 9.1.h
- Nota MiSE 2.10.2014 e indirizzo interpretativo della Commissione europea.
- Sanzione da €.3000 a € 24.000

10

Responsabilità(2)

- Gli OSA sono responsabili per le modifiche apportate alle informazioni che accompagnano gli alimenti (es. Errori di traduzione).
- Vendita a distanza: responsabilità in capo al proprietario del sito web, per quanto riguarda la resposabilità per le informazioni obbligatorie fornite precedentemente alla conclusione dell'acquisto.

Sanzioni graduate a seconda della fattispecie. Da €500 a €16,000

Informazioni obbligatorie (1)

- Art. 9 Elementi obbligatori
- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;

14

Informazioni obbligatorie (2)

- · Art. 9 Elementi obbligatori
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- I) una dichiarazione nutrizionale.

Omissione: sanzioni da €3.000 a €24.000, salvo allergeni (da € 5.000 a € 40.000)

Articolo 13: Denominazione/Quantità netta/titolo alcolimetrico

Stesso campo visivo





Leggibilità (2)



•	Quantità nominale,	in g o ml	Altezza minima, in mm
		<50	2
		50-200	3
		200 -1000	4
		>1000	6

- Il valore numerico deve venire seguito dal simbolo o dal nome dell'unità di misura
- È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi.

DPR 391/80, art. 14

18

Denominazione alimento

- La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza denominazione usuale. In mancanza denominazione descrittiva.
- Se consumatori Stato membro di commercializzazione non conoscono natura reale dell'alimento e non lo distinguono dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento.
- La denominazione dell'alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.
- Allegato VI: stato fisico dell'alimento (in polvere, surgelato, affumicato, concentrato, ricongelato, decongelato- no ingredienti), sostituzione componente o ingrediente consumatori presumono presente, carni macinate
- Sanzione da € 2.000 a € 16.000

Ingredienti (1)

Art. 18 Elenco degli ingredienti

- L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento.
- Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'articolo 17 e all'allegato VI.
- Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di <u>nanomateriali</u> ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.
- Le prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell'allegato VII.
- 5. Allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento, la Commissione, mediante atti delegati a norma dell'articolo 51, adegua e adatta la definizione di nanomateriali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera t), al progresso tecnico e scientifico o alle definizioni concordate a livello internazionale.

Ingredienti (2)

- Allergeni: evidenza grafica in lista ingredienti (font diverso, grassetto, es. «latte
 in polvere»). Anche il colore di background e altri elementi utili a far risaltare
 graficamente l'allergene rilevano
- Se la denominazione di vendita già contiene o evoca l'allergene, non serve ripeterlo
- Se superfice maggiore confezione <10 cm² (no obbligo lista ingredienti) va messa in evidenza la dicitura «contiene 'X' (allergene)»
- Linee guida allergeni: 2017
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1213(01)&from=IT

Ingredienti (3)

ALLEGATO VII

- Acqua aggiunta se > 5%
- Ingredienti disidratati e ricostituiti: peso puo' essere quello prima di disidratazione
- Ortofrutticoli e funghi senza peso predominante: « frutta » e « ortaggi » + specie
- · Oli e grassi vegetali: origine vegetale
- Miscele di farine: farine + specie di cereali in ordine ponderale decrescente
- . Pesce e formaggio come ingredienti. Se non specifico riferimento a specie

ARTICOLO 19 - Omissioni

Ortofrutticoli freschi, acque gassificate, aceti di fermentazione, alcuni prodotti lattiero-caseari (latte+enzimi+sale), prodotti monoingrediente

23

Ingredienti (4)

Art. 22 Indicazione quantitativa degli ingredienti

- L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti::
 - a) figura nella denominazione dell'alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore;
 - b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; o
 - è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto

Linee Guida QUID: Novembre 2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=IT

Dichiarazione nutrizionale (1)

Dichiarazione nutrizionale obbligatoria

- · valore energetico -> kJ e kcal
- grassi totali
- acidi grassi saturi
- · carboidrati, di cui
- zuccheri
- proteine
- · sale

NB: sodio equivalente (sodio x 2,5)

Sanzioni da C2.000 a C 16.000

24

Dichiarazione nutrizionale (2)




- Valori nutritivi facoltativi (art. 30.2. Acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e vitamine all. XIII.a.1 in quantità significativa)
- Ripetizione: solo valore energetico o valore energetico + grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale
- Riferimento obbligatorio ai 100g/100ml, volontario alla porzione (che la CE potrà armonizzare, per alcune categorie di alimenti)
- Acidi grassi trans vietati (Report CE)



Dichiarazione nutrizionale (3)

- Valori dichiarati: valori medi stabiliti sulla base dell'analisi dell'alimento effettuata dal produttore, dal calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi a ingredienti usati (metodi analitici) o dal calcolo effettuato partendo da dati generalmente stabiliti e accettati (letteratura);
- Oltre a 100g/100 ml anche per 100g/100ml o per porzione quale percentuale delle RI (assunzioni di riferimento) di cui all'allegato XIII parte B (8400Kj/2000 Kcal energia/ 70 g grassi/ 20 g acidi grassi saturi/ 260 g carboidrati/ 90 g zuccheri/ 6 g sale)









Misure di attuazione

- · definire ulteriori criteri per la leggibilità
- · regolamento esecuzione origine volontaria
- definire le tolleranze dichiarazione nutrizionale
- relazione su eventuali forme ulteriori di espressione nutrizionale
- regole sulle porzioni per categorie specifiche di prodotti
- · informazioni prodotti per vegetariani/vegani
- · presenza accidentale di allergeni





Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

- · Fattispecie differente rispetto al d. les. 109/92: se diverso -
- · Campo applicazione: prodotti alimentari preimballati legalmente fabbricati in IT-
- Omissioni: sede già riportata secondo art. 9.1.h Reg. 1169/2011/ marchio identificazione Reg. CE 853/2004 / indirizza nel marchio
- Differenti stabilimenti medesimo OSA: punzonatura
- · Confezionamento: definizione Reg. CE 852/2004. Diretto contatto con alimento.
- Sanzioni: omissione (€ 2,000 + €15,000), Modalità (€1,000 € 8,000)
- · Prodotti non legalmente fabbricati in IT

34

Decreto Legislativo 231/2017

ART. 17 - LOTTO O PARTITA (DIR. 2011/91/UE)

- Insieme di unità di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze identiche;
- Determinato dall'OSA. Preceduto generalmente da L -
- Esenzioni: data scadenza/TMC menziona almeno giorno e mese (dd/mm), gelati monodose (se figura sull'imballo globale), prodotti agricoli (se consegnati a centri di deposito/imballaggio/ avviati a OP/ raccolti per essere integrati immediatamente in trasformazione), alimenti non preimballati (solo se art. 44: imballati su luoghi vendita o richiesta o venduti non preimballati), confezioni superficie maggiore < 10 cm2.
- Sanzioni da € 3000 a € 24.000 per omessa indicazione e da €1.000 a € 8.000 per errata indicazione

08 06 15 5130451100

E 09:10

ART. 18 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

- Alimenti non preimballati: distributore deve riportare denominazione, elenco ingredienti, allergeni + nome o ragione sociale o marchio depositato + sede gestore distributore. In lingua italiana visibili e leggibili;
- Sanzioni da € 1.000 a €. 8000. Se allergeni da €.5000 a € 40.000;



Decreto Legislativo 231/2017

ART. 19 - VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI

- Prodotti offerti in vendita senza preimbaliazgio, prodotti imbaliati sui luoghi di vendita a
 richiesta del consumatore, prodotti preimbaliati ai fini di vendita diretta, prodotti non
 sostituenti unità di vendita in quanto generalmente venduti previo frazionamento
- CARTELLO UNICO (o se fornitura diretta a collettività documento commerciale) applicato al
 recipienti o altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibilenel comparti di vendita ove sono esposti i prodotti alimentari sfusi e preincartati;
- Denominazione dell'alimento, elenco ingredienti (salvo i casi di esenzione), compresa l'indicazione degli allergeni, modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, data di scadenza per le paste fresche (con ripieno e non), titolo alcolometrico volumico (* 1.2°), percentuale di giazzatura (tara) del prodotti congelati giassati, designazione edecongelato, ove del caso.
- Fasi precedenti la vedita: art, 8,6 Regolamento (trasmissione informazioni) e obbligo di riportare: denominazione + lista (ingredienti + allergeni + nome e indirizzo OSA +lotto (documento commerciale - anche in forma telematica - se accompagna o è inviato precedentemente)

ART. 19 - VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI (2)

- Prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia: informazioni apposte su cartello unico o su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale - tenuti bene in vista in prossimità dei banchi di esposizione - a condizione che gli allergeni siano riferiti ai singoli prodotti;
- Bevande vendute tramite spillatura: cartello applicato su impianto spillatura:
- Acque somministrate in collettività: ove trattate -acqua potabile trattata o
 -acqua potabile trattata e gassata (se addizionata di CO2);
- Prodotti dolciari e da forno venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, benché all'origine preconfezionati, possono riportare le notizie obbligatorie sul solo cartello o sul contenitore, purché facilmente visibili e leggibili

Decreto Legislativo 231/2017

ART. 19 - VENDITA PRODOTTI NON PREIMBALLATI (3)

- Alimenti non preimballati o non considerati unità di vendita serviti da collettività: allergeni per ciascun alimento su menù o registro o, in alternativa, avviso di possibile presenza di allergeni su menù, registro o apposito cartello che rimandi al personale. IN OGNI CASO documentazione scritta e facilmente reperibile da parte dell'autorità e del consumatore finale. Se del caso, condizioni di conservazione;
- Sanzioni da € 500 a € 24.000 per non conformità, a seconda della violazione;

ART. 20 - VENDITA PRODOTTI 828

Vendita prodotti B2B: denominazione + allergeni + quantità netta + nome e indirizzo OSA + lotto. Su imballaggio o su recipiente o su etichetta o su documenti commerciali (anche in modalità telematica):

SANZIONI

- Sono previste sanzioni di carattere amministrativo applicabili fatte salve le eventuali norme di carattere penale;
- Competenza ICQRF a irrogare sanzioni, fatte salve competenze AGCM e organi preposti ad accertamento violazioni;
- Il decreto si applica agli operatori responsabili a norma dell'articolo 8 del Regolamento UE
 1169/2011. Per le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio
 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo. Non si applica sanzione, invece,
 nel caso di cessioni a ong per distribuzione a indigenti di alimenti con etichetta non
 conforme (salvo altergeni e data di scadenza);
- Art.3. La violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento comporta una sanzione amministrativa compresa tra €3.000 e €24.000;
- Art.4. L'OSA che a qualsiasi titolo influisca sulle informazioni relative agli alimenti e
 fornisca alimenti di cui conosca o possa presumere la non conformità in materia di
 informazione (art. 8.3 regolamento) è punito con una sanzione compresa tra € 500 e €
 4.000:

400

Decreto Legislativo 231/2017

SANZIONI (2)

- Art.4. In caso di modifica delle informazioni che accompagnano l'alimento (art. 8,4
 regolamento), l'OSA che ha attuato la modifica non corretta incorre in una sanzione
 compresa tra € 2,000 e €16,000.
- Art.4. L'OSA che non assicura la corretta trasmissione delle informazioni 828 (art. 8.6 regolamento) è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 1.000 e € 8.000. Stessa sanzione è comminata in caso di mancata menzione, nell'imballaggio esterno che contiene alimenti preimballati, della denominazione dell'alimento, della data di scadenza o del TMC, delle condizioni particolari di conservazione o d'impiego e del nome dell'OSA responsabile (art. 8.7 regolamento);
- Art.5. L'omessa indicazione degli allergeni (art. 9.1.c regolamento) comporta una sanzione compresa tra i 5000 e i 40000 Euro. Tale sanzione non si applica, tuttavia, nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del Regolamento (CE) 178/2002 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo. Le non conformità alle disposizioni in materia di allergeni (art. 21 regolamento) sebbene indicati, sono invece sanzionabili con un importo incluso tra € 2.000 e € 16.000 (art.10);

SANZIONI (3)

- Art. 5. L'omissione delle altre informazioni previste dall'articolo 9.1 del Regolamento UE 1169/2011 (denominazione alimento, lista ingredienti, QUID, data di scadenza/TMC, quantità netta, condizioni di conservazione o di uso se richieste, nome o ragione sociale e indirizzo dell'OSA responsabile, titolo alcolometrico volumico per le bevande contenenti più di 1,2% di alcol in volume e la dichiarazione nutrizionale, ove richiesta) è sanzionata con importo compreso tra € 3.000 e € 24.000. Stessa sanzione per omesse indicazioni complementari per categorie di alimenti di cui all'art. 10 o all'allegato III del regolamento (es. con caffeina, confezionato in atmosfera protettiva, con edulcorante) o per indicazione del soggetto responsabile ex art. 8 del regolamento.
- Art. 6. La mancata conformità alle norme in materia di espressione (art. 9 regolamento), posizionamento (art. 12 regolamento) e leggibilità (art. 13 e allegato IV regolamento) comporta una sanzione compresa tra €1.000 e € 8.000;

42

Decreto Legislativo 231/2017

SANZIONI (4)

VIOLAZIONI SPECIFICHE

- Artt. 7, 8 e 9 : denominazione alimento (art. 17 e allegato VI del regolamento) e lista ingredienti (art. 18 e allegato VII del regolamento). Sanzioni da € 500 a € 16,000;
- Art. 11: QUID (art. 22 e allegato VIII del regolamento) e quantità netta (art. 23 e allegato IX del regolamento). Sanzioni da €1.000 a € 8.000;
- Art. 12. Vendita oltre data di scadenza. Sanzioni da €5.000 a € 40.000. Violazioni in materia di TMC, data di scadenza e data di congelamento (art. 24 e allegato X del regolamento). Sanzioni da €1.000 a € 16.000;
- Art. 13. Paese d'origine o luogo di provenienza (art. 26 regolamento). Sanzioni da €2.000 a € 16.000 (€500 a € 4.000 se omissioni o errori formali);
- Art. 14. Titolo alcolimetrico (art. 28 e allegato XII regolamento). Sanzioni da €500 a € 4.000;
- Art. 15: Dichiarazione nutrizionale (artt. 30 35 regolamento). Sanzioni da €2.000 a € 16.000;
- Art. 16. Informazioni volontarie (art. 36 regolamento), Sanzioni da €3.000 a € 24.000;

SANZIONI (5)

Precetti nazionali

- Art.21. Lotto o partita (art. 17 d. Lgs). Sanzioni da € 3000 a € 24.000 per omessa indicazione e da €1.000 a € 8.000 per errata indicazione;
- Art. 22: <u>Distributori automatici</u> (art. 18 d. Lgs). Sanzioni da € 1.000 a €, 8000.
 Se allergeni da €.5000 a € 40.000
- Art. 23. <u>Vendita prodotti non preimballati</u> (art. 19 d. Lgs). Sanzioni da €500 a € 24.000, a seconda della violazione.
- Art. 24. Vendita B28 (art. 26 regolamento). Sanzioni da €500 a € 4.000;

44

Decreto Legislativo 231/2017

ABROGAZIONI NORME SETTORIALI

 Con riferimento invece agli articoli dal 19 al 28 del D.Lgs. 109/1992, che recano interventi su discipline settoriali, la loro abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulle modifiche e sulle abrogazioni medio tempore apportate dallo stesso D.Lgs. n. 109 del 1992 ad altre disposizioni di legge;